



**AZIENDA CALABRIA LAVORO**  
ENTE PUBBLICO ECONOMICO STRUMENTALE DELLA REGIONE CALABRIA

**REP. N° 4059 DEL 15/05/2017**

**CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA**

Presso la sede di Azienda Calabria Lavoro in Reggio Calabria, Via Vittorio Veneto n. 60

tra

**Azienda Calabria Lavoro** (di seguito anche “committente”), Ente pubblico economico strumentale della Regione Calabria, partita iva n. 02137350803, nella persona del suo legale rappresentante

e

il dott. **Longo Alfredo**,

**PREMESSO**

- che con decreto del Dirigente Generale del Dipartimento 7 “Sviluppo economico, Lavoro, Formazione professionale e Politiche sociali” n. 4767 del 10/05/2017 è stato affidato ad Azienda Calabria Lavoro il progetto “*ulteriori attività formative ex stagisti*”, con l’obiettivo di consentire agli appartenenti al bacino “Programma Stage” di collaborare ed assistere alle attività istituzionali dei Dipartimenti regionali, così da permettere un miglioramento delle proprie competenze, favorendo anche l’efficienza e l’efficacia dell’azione amministrativa;
- che con decreto del Commissario n. 22 del 10/05/2017, è stato recepito il predetto decreto di affidamento e, conseguentemente, è stata autorizzata la sottoscrizione di un nuovo contratto, avente ad oggetto collaborazione ed assistenza alle attività istituzionali dei Dipartimenti regionali, con gli appartenenti al bacino “Programma Stage”, per come espressamente indicati nel decreto di affidamento e con le modalità in quest’ultimo indicate;
- che i beneficiari vengono assegnati ai Dipartimenti regionali con le modalità indicate nel DDG 4767/2017, con la precisazione che l’assegnazione potrà essere oggetto di modifica, per esigenze dell’Amministrazione Regionale e previa autorizzazione di Azienda Calabria Lavoro;
- con nota, acquisita agli atti in data 15/05/2017 con prot. 1873, il beneficiario di seguito indicato, già titolare del contratto sottoscritto con Azienda Calabria Lavoro all’esito del decreto del Commissario n. 28 del 13 luglio 2016, ha dichiarato la propria disponibilità alla sottoscrizione del presente contratto, nonché l’assenza di ulteriori attività incompatibili con il rapporto di collaborazione in oggetto.

Tutto quanto sopra premesso, quale parte integrante e sostanziale del presente contratto, si conviene e si stipula quanto segue:

**ART. 1**

**Oggetto dell’incarico**

La committente conferisce l’incarico di collaborazione coordinata e continuativa al collaboratore **Longo Alfredo**, che accetta, di svolgere le attività di collaborazione e assistenza alle attività istituzionali del Dipartimento regionale Dipartimento 7 - Sviluppo Economico, Lavoro, Formazione e Politiche Sociali settore Infrastrutture Energetiche, Attività Estrattive Geotermiche, Idrocarburi.

L'attività che sarà realizzata permetterà, tra l'altro, un miglioramento delle competenze, favorendo anche l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa.

L'obiettivo è quello di valorizzare e implementare gli apprendimenti in percorsi di formazione aggiuntivi, destinati ad agevolare l'ulteriore sviluppo di competenze ed esperienze, spendibili al fine di facilitare l'ingresso nel mondo del lavoro.

## **ART. 2**

### **Modalità di svolgimento della prestazione**

Nell'esecuzione del presente contratto, il collaboratore agirà autonomamente, facendo uso della propria professionalità, senza osservanza di specifici orari e senza essere soggetto a vincoli di subordinazione, gerarchici, disciplinari o di esclusiva nei confronti di Azienda Calabria Lavoro.

Il collaboratore gode di autonomia nella scelta delle modalità tecniche per lo svolgimento dell'attività, garantendo che la prestazione sia resa in funzione delle esigenze organizzative di tempo, luogo e risultato dell'Ufficio assegnatario, secondo le direttive e le linee programmatiche del committente, alle quali il collaboratore dovrà attenersi. Al fine di verificare lo stato di attuazione e la rispondenza dello stesso agli obiettivi che ne sono a fondamento, può essere prevista la redazione da parte del collaboratore di una relazione sull'attività svolta e sui risultati raggiunti, da trasmettere al committente con le modalità di cui al successivo art. 4.

Il collaboratore, compatibilmente con gli impegni assunti con il contratto, sarà libero di prestare anche in favore di terzi la propria attività, con preventiva comunicazione all'Ente, tramite autocertificazione scritta che indichi lo svolgimento di attività compatibili e non concorrenti con il rapporto di collaborazione instaurato con Azienda Calabria Lavoro. Il rapporto sarà risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del C.C., nel caso in cui a seguito di verifica da parte del committente dell'attività svolta dal collaboratore per terzi, risulti che si trovi ad avere rapporti di collaborazione o di lavoro subordinato che possano risultare formalmente o sostanzialmente incompatibili, cioè in conflitto di interesse.

L'esecuzione dell'attività si svolgerà presso la Cittadella Regionale e precisamente presso il Dipartimento 7 - Sviluppo Economico, Lavoro, Formazione e Politiche Sociali settore Infrastrutture Energetiche, Attività Estrattive Geotermiche, Idrocarburi, con disponibilità ad eventuali missioni sul territorio regionale per esigenze di progetto, autorizzate da ACL su proposta del Dipartimento.

Non sono previsti rimborsi spese. Eventuali rimborsi di viaggio, vitto e alloggio per missioni, saranno riconosciuti solo se debitamente autorizzate.

Le eventuali missioni saranno, comunque, autorizzate, solo previa verifica della relativa copertura finanziaria e le spese di viaggio, vitto e alloggio, sono rimborsate a seguito della presentazione dei relativi giustificativi in conformità alla normativa e disposizioni vigenti per i funzionari regionali.

## **ART. 3**

### **Decorrenza e durata**

L'incarico si intende conferito con inizio dal giorno successivo alla repertoriatura e termine il 31 dicembre 2017, con possibilità di proroga fino ad un massimo di 12 mesi, se ritenuto utile per l'amministrazione e previa verifica della copertura finanziaria e autorizzazione scritta del Dipartimento affidatario del progetto.

L'eventuale proroga, comunque, dovrà risultare da atto sottoscritto tra le parti.

## **ART. 4**

### **Compenso**

Al collaboratore sarà corrisposto un compenso di importo pari ad € 150,00 per giornata uomo equivalente, al lordo di tutti gli oneri a carico del collaboratore, per un numero massimo di 12

giornate/uomo mensili, nei limiti delle risorse disponibili e delle esigenze dell'Amministrazione.

Il compenso verrà corrisposto in funzione delle giornate/uomo effettivamente lavorate e rendicontate con report mensili redatti dall'esperto interessato e sottoscritti, per conferma, dal Dirigente regionale responsabile, anche relativamente agli obiettivi assegnati e raggiunti.

Per "giornata/uomo" compiutamente realizzata s'intende l'attività lavorativa prestata durante gli orari di apertura degli uffici e per un monte ore giornaliero pari a 7 ore e 20 minuti presso gli Uffici del Dipartimento assegnatario.

Azienda Calabria Lavoro ha facoltà di corrispondere eventuali acconti sul compenso, sotto forma di rate di importo variabile erogate nel corso del rapporto.

Il compenso pattuito è da considerarsi immutabile. Pertanto eventuali variazioni in aumento non saranno concesse.

Il pagamento del compenso è subordinato alla erogazione dei fondi da parte della Regione Calabria, trattandosi di somme a valere sulle risorse del PAC. Azienda Calabria Lavoro provvederà alla corresponsione dei superiori emolumenti soltanto in epoca successiva alla erogazione, a saldo ed effettivo accredito, da parte della Regione Calabria, degli importi relativi al progetto. Per l'effetto, la soddisfazione di ogni eventuale richiesta di pagamento, deve intendersi espressamente condizionata al verificarsi dell'evento in questione.

## **ART. 5**

### **Casi e modalità di sospensione temporanea della prestazione**

Nel caso in cui si verificano eventi quali malattia, infortunio e maternità si applicano le seguenti disposizioni legislative: Art. 2, comma 26, legge n. 335/1995; D.lgs. 276/03; D.M. 12.07.2007; Circ. n. 4 del 15 luglio 2004; Circ. 41/2006; art. 1 della legge n. 296 del 27/12/2006 e successive modifiche (Legge Finanziaria 2007); Circ. Inps 76 del 2007 e Circ. Inps 137/2007.

La gravidanza, la malattia e l'infortunio non comportano l'estinzione del rapporto contrattuale che rimane sospeso, senza erogazione del corrispettivo. A tal fine, tenuto conto della programmazione temporale delle attività, si conviene che, in tutti questi casi, la misura del corrispettivo verrà proporzionalmente ridotta in base ai giorni di sospensione del rapporto dovuta ai suddetti eventi. La sospensione del rapporto non comporterà una proroga di durata del contratto che, comunque, verrà estinto contestualmente alla realizzazione del progetto.

In caso di gravidanza si applica la disciplina dettata dal D.lgs. 151/2001, fermo restando l'invio di idonea certificazione scritta.

Qualora sopravvengano eventi comportanti l'impossibilità temporanea di eseguire la prestazione, rimarrà fermo l'obbligo di comunicazione entro 24 ore, onde consentire ad Azienda Calabria Lavoro di intervenire con soluzioni alternative nella organizzazione del lavoro. Non sono ammesse sospensioni al di fuori delle ipotesi sopra previste.

## **ART. 6**

### **Recesso e risoluzione**

Le parti concordano la facoltà di recedere liberamente dal rapporto in ogni tempo, anche prima del completamento delle attività previste mediante comunicazione scritta da inviarsi a mezzo raccomandata a/r, con quindici giorni di preavviso; in tal caso il corrispettivo pattuito sarà proporzionalmente ridotto in relazione alla durata effettiva del rapporto, intesa quale misura presuntiva della quantità di lavoro eseguito. Null'altro è dovuto in conseguenza del recesso anticipato da parte della committente, salvo il compenso relativo al periodo di preavviso.

È facoltà di ciascuna delle parti recedere prima della scadenza del termine per giusta causa.

Nel caso di mancato adempimento della prestazione oggetto del presente contratto, nonché qualora si riscontrino negligenze di rilevante entità tali da configurare l'inesatto adempimento,

l'Azienda potrà procedere alla risoluzione del contratto ai sensi degli artt. 1453 e ss. c.c..

Sono inoltre cause di immediato scioglimento, senza preavviso, il venir meno del progetto e/o delle risorse derivanti dal medesimo, il mancato puntuale adempimento delle prestazioni in relazione agli obiettivi perseguiti, l'eccessiva onerosità sopravvenuta a causa di avvenimenti successivi ed il mutuo dissenso, nonché il venire meno da parte del collaboratore ai propri obblighi di riservatezza, al divieto di compiere atti in pregiudizio del committente.

#### **ART. 7**

##### **Obbligo di riservatezza**

Il collaboratore è tenuto ad osservare le regole del segreto d'ufficio a proposito di fatti, di informazioni, notizie od altro di cui avrà comunicazione o prenderà conoscenza nello svolgimento dell'incarico. Tali informazioni non potranno in alcun modo essere cedute a terzi.

I risultati del lavoro sono di esclusiva proprietà del committente.

Le clausole del presente articolo hanno per il committente carattere essenziale e irrinunciabile e la loro violazione potrà dar luogo alla risoluzione di diritto del contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile.

#### **ART. 8**

##### **Adempimenti previdenziali**

Il collaboratore provvederà ad inoltrare alla competente sede Inps la domanda di iscrizione alla gestione separata. Sarà, peraltro, obbligo del collaboratore comunicare, tempestivamente, all'Azienda Calabria Lavoro qualunque variazione di tale stato di fatto. Nel caso in cui il collaboratore risulti già iscritto alla gestione separata con ACL, ne dovrà dare comunicazione all'Ente medesimo, affinché lo stesso prenda atto di tale iscrizione.

A seguito di quanto dichiarato dal collaboratore, sarà cura della committente versare il contributo di cui alla legge n. 335/1995 e rilasciare, nei termini previsti dalla legge, le relative certificazioni.

#### **ART. 9**

##### **Adempimenti Sicurezza del Lavoro**

Le parti si danno reciprocamente atto che, allorquando la prestazione lavorativa si svolgerà nei luoghi di lavoro della committente, saranno assolti, ove applicabili in funzione della specificità dei rischi lavorativi e delle modalità di svolgimento della collaborazione, gli obblighi derivanti dalla vigente legislazione sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento agli adempimenti previsti dall'art. 3, comma 7 del D. Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.

#### **ART. 10**

##### **Codice di comportamento**

Il collaboratore s'impegna a rispettare per quanto compatibili gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. 62/2013). La violazione degli obblighi derivanti dal codice di comportamento comporterà la risoluzione del presente contratto.

#### **ART. 11**

##### **Trattamento dei dati personali**

Ai sensi del D.lgs. n. 196/2003, il collaboratore acconsente al trattamento dei propri dati personali, sensibili e non. Acconsente, in particolare, alla comunicazione dei propri dati a soggetti terzi che forniscono ad Azienda Calabria Lavoro servizi elaborativi o che svolgano attività strumentali a tale servizio; a soggetti terzi con cui Azienda Calabria Lavoro collabora, qualora fosse necessario ai fini dello svolgimento della prestazione lavorativa.

In virtù del presente atto, ai sensi dell'art. 30 del D.lgs. n. 196/2003, il collaboratore viene nominato "incaricato del trattamento dei dati" e viene, pertanto, autorizzato a compiere tutte le

operazioni di trattamento di dati personali inerenti l'espletamento del rapporto di collaborazione. Nello svolgimento di tali compiti egli dovrà attenersi alle istruzioni successivamente comunicate, oltre alle ulteriori indicazioni che potranno essere impartite dai Responsabili del trattamento dei dati personali.

**ART. 12**  
**Controversie**

Per qualsiasi controversia, che non possa essere risolta in via amichevole, relativa alla interpretazione, esecuzione ed estinzione del presente rapporto di collaborazione, sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Reggio Calabria.

**ART. 13**  
**Elezione domicilio**

Per tutti gli effetti del presente contratto, il collaboratore elegge domicilio presso la sua residenza, come sopra indicata.

Per ottimizzare le procedure di coordinamento, propedeutiche alla buona riuscita delle attività, l'Azienda potrà inviare comunicazioni attinenti al presente rapporto di collaborazione tramite posta elettronica. A tal fine, il collaboratore si impegna a comunicare il proprio indirizzo di posta elettronica entro il più breve termine possibile.

**ART. 14**  
**Conclusioni**


Il collaboratore dichiara di essere a conoscenza, in quanto assistito dalle organizzazioni sindacali, che il presente contratto non determina né può determinare alcuna instaurazione di rapporto di lavoro subordinato.

Il presente contratto consta di 5 pagine e, redatto in triplice originale, viene trattenuto da ciascuna parte.

Qualunque modifica al presente contratto potrà essere apportata solo con atto scritto.


Il collaboratore dichiara di avere ricevuto copia del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR 62/2013).

Reggio Calabria, .....  
Azienda Calabria Lavoro  
Il Commissario Straordinario  
*ing. Luigi Zinno*

Il Collaboratore  


Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, le parti approvano specificamente le clausole ed i patti contenuti negli artt. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12 e 13 del presente contratto, che dichiarano di aver letto con particolare attenzione e di approvarli integralmente e senza riserva alcuna.

Reggio Calabria, .....  
Azienda Calabria Lavoro  
Il Commissario Straordinario  
*ing. Luigi Zinno*

Il Collaboratore  


W